



CITTA' DI MONCALIERI
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE IN TEMA DI VENDITE STRAORDINARIE
ai sensi del Decreto Legislativo n.114/98 e della Legge Regionale n.28/99

Approvato con Deliberazione di Consiglio n.8 del 01/02/2001 e modificato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n.126 del 30/10/2015.

Titolo I

Principi generali

Articolo 1 - Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, della pubblicità e della durata delle vendite straordinarie.

Sono vendite straordinarie quelle di liquidazione e di fine stagione, effettuate dagli esercizi di vendita al dettaglio e nelle quali l'esercente offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

Il presente regolamento si applica anche agli operatori su area pubblica.

Articolo 2 - Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

Titolo II

Vendite di liquidazione

Articolo 3 - La vendita di liquidazione è effettuata dall'esercente al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di:

1. cessazione dell'attività;
2. cessione di azienda;
3. trasferimento di sede dell'esercizio;
4. trasformazione dei locali.

Articolo 4 - La vendita di liquidazione è soggetta a previa comunicazione all'ufficio Attività Economiche del Comune e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa.

Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara:

- a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- b) le date di inizio e di cessazione della vendita;
- c) le motivazioni della liquidazione;
- d) gli eventuali estremi delle comunicazioni, autorizzazioni, concessioni o licenze di presupposto o, nel caso di cessione, dell'atto di cessione;
- e) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa;
- f) i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.

Le indicazioni relative alla lettera e) possono essere fornite anche successivamente, purché pervengano al predetto ufficio almeno tre giorni prima dell'inizio della vendita di liquidazione.

Nel caso di operazioni di rinnovo di minore entità, non supportate da atti amministrativi di presupposto, l'interessato deve allegare alla comunicazione copia di regolari preventivi di spesa, predisposti da aziende specializzate, dai quali sia possibile desumere la necessità di sgomberare i locali di vendita.

Articolo 5 - La vendita di liquidazione può durare un massimo di:

- a) tre mesi nel caso di cessazione dell'attività, di cessione di azienda, di trasferimento di sede dell'esercizio e di trasformazione dei locali supportata da atto amministrativo;
- b) un mese nel caso di trasformazione dei locali non supportata da atti amministrativi.

Nel caso in cui sia stato comunicato un periodo inferiore a quello massimo consentito, l'operatore, entro tre giorni dalla scadenza del termine originale, può comunicare il proseguimento della vendita di liquidazione fino al massimo consentito.

Articolo 6 - A decorrere dall'inizio della vendita di liquidazione è vietato introdurre, nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato, ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita straordinaria.

Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito.

Articolo 7 - Durante le vendite di liquidazione rimangono validi gli atti amministrativi di presupposto all'esercizio dell'attività di vendita.

Articolo 8 - E' vietata l'effettuazione di vendita di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

Titolo III Vendite di fine stagione

Articolo 9 - Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti non alimentari legati alla moda della stagione invernale o estiva (a seconda del periodo dell'anno), suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

Articolo 10 - L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi dell'articolo 11, e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite nel presente Regolamento.

Ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 14 bis della Legge Regionale n.28/1999 e s.m.i., nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

Articolo 10 bis - Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle vendite promozionali effettuate sottocosto.

Articolo 11 - Il dirigente del Settore competente, sentite le associazioni di categoria dei commercianti, fissa con propria determina la durata annuale delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo a partire dalla data di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive fissate dalla Giunta Regionale.

Titolo IV Disposizioni comuni

Articolo 12 - Le merci offerte nelle vendite disciplinate dal presente regolamento devono essere separate in modo chiaro e non equivoco da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie o comunque a condizioni diverse.

Articolo 13 - Fatte salve le eventuali disposizioni speciali in tema di prezzi, ogni prodotto posto in vendita straordinaria deve riportare in modo chiaro e ben leggibile:

- a) il prezzo normale di vendita;
- b) lo sconto o il ribasso effettuato espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita;

c) il prezzo scontato o ribassato.

I dati di cui al comma precedente, relativi ad eventuali prodotti presenti in vetrina, devono essere indicati in modo chiaro e visibile per ogni prodotto, così come esposto.

Articolo 14 - E' vietato pubblicizzare la propria attività con termini che possano creare confusione sul tipo di vendita straordinaria che si sta effettuando ed in particolare è vietato:

- fare riferimento ai motivi che possono giustificare una liquidazione ai sensi dell'art.3, se non si sta effettuando una vendita straordinaria espletata secondo le modalità del titolo II;
- utilizzare il solo termine "saldi" o "ribassi" o "sconti" in prossimità o durante il periodo delle vendite di fine stagione se non si tratta di vendita espletata secondo le disposizioni del titolo III.

I testi delle asserzioni pubblicitarie devono indicare in modo chiaro e ben visibile:

- a) la tipologia di vendita straordinaria praticata;
- b) nel caso di vendita di liquidazione, la circostanza che la giustifica ai sensi dell'art.3;
- c) la durata.

E' vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.

Il presente articolo disciplina tutte le asserzioni pubblicitarie, comprese quelle esposte nelle vetrine dell'esercizio di vendita.

In ogni caso l'indicazione in vetrina del tipo di vendita straordinaria praticata deve essere sempre ben visibile.

Articolo 15 - I membri del corpo di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli e possono avvalersi, per tale incarico, di periti ed esperti iscritti negli appositi albi istituiti presso i competenti Tribunali.

I periti ed esperti, oltre che di un documento di riconoscimento, devono essere muniti di una lettera di incarico rilasciata dal Comune.

Articolo 16 - Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 6 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114.

Articolo 17 - L'ufficio Attività Economiche predispone la modulistica necessaria alle comunicazioni previste dal presente regolamento.